

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10309 Anno 2019

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 12/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) il (omissis)

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza all'odierno vaglio di questa Corte è stata emessa dalla Corte di appello di Trento il 14 luglio 2017 ed ha visto la riforma parziale — con restituzione al Comune di Trento della carta di identità confiscata — della condanna di (omissis) per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., integrato dalla falsa denuncia di smarrimento della propria carta di identità, al contrario consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.

2. La pronuncia è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, tripartito in sezioni distinte.

2.1. Quanto all'elemento soggettivo, dopo una premessa giurisprudenziale e dopo aver delineato le caratteristiche soggettive e familiari dell'imputato, si sostiene la tesi della natura colposa della condotta o perché (omissis) aveva effettivamente perso la sua carta di identità o perché aveva dimenticato di averla data a qualcuno.

2.2. Quanto al dato oggettivo, il ricorrente contesta la destinazione della falsa denuncia di smarrimento a provare la verità intrinseca delle affermazioni in essa contenute, quanto, piuttosto, la provenienza del documento e la circostanza dell'avvenuta denuncia di smarrimento.

2.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la laconicità della motivazione oltre che la sua contraddittorietà in quanto la Corte territoriale sembrava avere avallato l'idea della presenza di un errore alla base della denuncia di smarrimento, salvo poi escluderlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Il motivo di ricorso concernente l'elemento soggettivo e, in particolare, l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, è del tutto inammissibile in quanto denso di considerazioni teoriche e scollegate dal provvedimento impugnato, oltre che portatore di una versione alternativa a quella accusatoria — la tesi dell'errore per la dipendenza da alcool e per la confusione generata dai nipotini — che la Corte di appello ha respinto con argomentazioni non specificamente avversate dal ricorrente (breve lasso di tempo tra dazione in garanzia e denuncia, finalità di garanzia della dazione del documento, mancanza di riscontro rispetto alla natura patologica della alcoldipendenza ed alle dimensioni della confusione "ambientale" in cui l'imputato vivrebbe).

1.1. Quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio condivide — secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denuncia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria (cfr., per la carta di identità, Sez. 5, n. 33848 del 19/04/2018 n.m.; Sez. 5, n. 7995 del 15/11/2013, Facchinetti, Rv. 255216 - 01; Sez. 5, n. 45208 del 17/10/2001, Orrù; Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari F., Rv. 217208 - 01; per la patente di guida, cfr. Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740; per il certificato di proprietà di

un'autovettura, cfr. Sez. 5, n. 8058 del 26/01/2006, Corsaro, Rv. 233412; per il certificato d'uso di un motore marino, cfr. Sez. 5, n. 18587 del 04/03/2004, Piscioneri, Rv. 229117).

Come correttamente argomentato nei precedenti citati, infatti, la denuncia di smarrimento opera da presupposto essenziale nel procedimento amministrativo, per ottenere, attraverso l'annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune, una nuova carta di identità sostitutiva di quella smarrita; comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi.

1.3. La terza articolazione del motivo di ricorso è inammissibile perché la contraddittorietà lamentata è frutto di una lettura palesemente errata della sentenza, laddove la Corte territoriale non ha mai avallato la tesi dell'errore dovuto alla dipendenza da alcool ed alla situazione familiare, ma ha semplicemente, alla pagina 4 evocata dal ricorrente, riportato la tesi dell'imputato confluita nei motivi di appello che ha poi, come già osservato, motivatamente disatteso.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso il 12/12/2018.